



PROPOSTA DI LEGGE

Inerente il Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

Relativa

All'art. 50, Il comma e 51 D.lgs. 79/2011 Codice del Turismo come novellati dall' Art. 9 della Legge 29.7.2015, n. 115

TESTO

“L’obbligo per l’organizzatore e l’intermediario di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui all’art. 50, Il comma del D.lgs. 23.5.2011 n. 79 decorre dal 1.1.2018. Conseguentemente, in modifica dell’art. 9, comma I, lett. b) della L. 29.7.2015, n. 115, l’abrogazione dell’art. 51 del citato Codice del Turismo decorrerà dal 1.1.2018. Ai fini del comma II dell’art. 9 della Legge 29.7.2015, n. 115, i contratti di vendita di pacchetti turistici per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del Codice del Turismo, saranno quelli stipulati entro il 31.12.2017”

Con questa proposta di legge si intende coordinare la recente modifica della normativa degli articoli 50 e 51 del Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice del Turismo), attuata con Legge 115/2015, con la revisione della Direttiva sui pacchetti di viaggio 314/90/CEE, dove è contenuto l’art. 7, che rappresenta la norma primaria comunitaria, poi recepita nel nostro ordinamento con i citati articoli, istitutivi del Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetti turistici.

Infatti dopo un lungo iter, è prevista la votazione del testo della nuova “Direttiva sui pacchetti di viaggio” nelle sedute plenarie del Parlamento Europeo del corrente mese di ottobre (26-29 ottobre). Nel testo che verrà portato in votazione – frutto dell’accordo politico tra Consiglio e Parlamento Europeo - l’art. 15 prevede la prestazione di una garanzia da parte degli organizzatori di viaggi (rispetto alla scelta effettuata dal nostro Legislatore con l’attuale Art. 51 Codice del Turismo, non vengono più onerati gli agenti di viaggio intermediari) per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non siano eseguiti a causa del loro stato di insolvenza. Si prevede inoltre che, ove i servizi includano il trasporto passeggeri, la garanzia deve prevedere anche il rimpatrio dei viaggiatori. Tale obbligo di fornire la garanzia, vale anche per gli organizzatori non stabiliti nello Stato Membro del viaggiatore, ma che vendano o offrano in vendita servizi turistici in quest’ultimo. Il secondo comma del citato art.15 precisa inoltre che la garanzia deve coprire costi ragionevolmente prevedibili, cioè gli importi versati dai viaggiatori per i pacchetti turistici, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti ed il saldo finale, nonché il costo stimato per il rimpatrio in caso di insolvenza.

Si aggiunge al riguardo che il 39 considerando della nuova “Direttiva sui pacchetti di viaggio” specifica che “pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso di insolvenza, gli Stati Membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace”. Viene lasciato quindi margine al Legislatore Italiano, in sede di recepimento, anche di mantenere la garanzia pubblica collettiva, come l’attuale Fondo di Garanzia ex art. 51 Codice del Turismo.

Ora, poiché la Direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti degli Stati UE entro 24 mesi, con applicazione entro 30 mesi, appare opportuno che il Legislatore Italiano attenda

l'approvazione definitiva del testo della detta Direttiva e rinvii, alla emanazione della normativa di recepimento della stessa, ogni definitiva novella anche della disposizione normativa vigente sul Fondo nazionale di garanzia, per allinearla ai nuovi dettami fissati dal provvedimento legislativo comunitario che, come sopra evidenziato, modificano in maniera sostanziale natura ed ampiezza dell'ambito applicativo della garanzia dovuta al consumatore di pacchetti di viaggio.

L'emanazione della normativa proposta, quindi, salvaguardando sia l'interesse degli operatori del comparto agenziale ad usufruire di un congruo lasso di tempo per reperire presso il mercato di riferimento coperture individuali bancarie e assicurative – oggi non disponibili -, sia quelli dei consumatori all'affidamento ad un esistente e totalitaria garanzia del mercato, intercetterebbe anche l'interesse del Governo a legiferare sul tema una volta consolidatosi il quadro normativo comunitario di riferimento.

Roma, 26 ottobre 2015